



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Prot. 730/2020/U

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 1-ter/2020.

Ulteriori indicazioni operative per contenere il contagio da Covid-19, sostitutiva delle direttive nn. 1 e 1-bis nonché ulteriori indicazioni

1. La presente direttiva.

La presente direttiva fa seguito a quelle n. 1 e 1-*bis* relative all'emergenza da Covid-19 (cd Coronavirus) e intende offrire indicazioni in ordine a quella che può essere definita la **fase due** per gli Uffici Giudiziari (**dal 12 maggio al 31 luglio 2020**). La fase due è disciplinata, attualmente:

- dall'art. 83 d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020;
- dall'art. 36 d.l. n. 23/2020, attualmente in fase di conversione;
- dall'art. 3 d.l. n. 28/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2020, attualmente in fase di conversione.

Alle disposizioni richiamate va aggiunto l'art. 4 d.l. n. 19/2018, in fase di conversione, che disciplina le sanzioni penali applicabili.

Obiettivo della presente direttiva, coordinata con provvedimenti organizzativi adottati o in corso di adozione, è quello di avviare la regolare ripresa dell'attività giudiziaria da parte della Procura, con la dovuta gradualità, conciliando le prevalenti esigenze di sicurezza sanitaria - oggetto di plurime disposizioni legislative ed amministrative (da ultimo DPCM 26 aprile 2020), con l'imprescindibile necessità di assicurare l'esercizio delle funzioni della Procura della Repubblica e della polizia giudiziaria a tutela della legalità.

Si è aggiunta anche una specifica indicazione in materia di violazione dell'art. 385 c.p. (par. 4).

Le indicazioni impartite saranno modificate sulla base dell'evoluzione della situazioni sanitaria e delle altre variabili che discendono dall'emergenza in atto.

In via preliminare devo ringraziare tutti i Comandi e il personale di polizia giudiziaria del circondario per la collaborazione offerta fino a oggi e che, sono sicuro, proseguirà.

La direttiva si articola nei seguenti paragrafi:

- par. 2. Direttiva specifica per i reati di violenza di genere e domestica (cd. Codice Rosso);
- par. 3. I reati per violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio da Covid-19 (conferma delle direttive già emanate);
- par. 4. Le denunce per violazione dell'art. 385 c.p.
- par. 5. Le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica, dal PM di turno Esterno, dal PM assegnatario del procedimento;
- par. 6. La trasmissione delle notizie di reato (nuove modalità);
- par. 7. Le notifiche richieste dalla Procura (nuove modalità);
- par. 8. Il controllo dell'adempimento delle misure cautelari;
- par. 9. Altre questioni di rilievo;
- par. 10. Entrata in vigore, abrogazione delle direttive 1 e 1-bis;
- par. 11. Comunicazioni.



2. Direttiva specifica per i reati di violenza di genere e domestica (cd. Codice Rosso)

È stata segnalata da più parti la criticità esistente per i reati di violenza di genere in quanto commessi prevalentemente tra le mura domestiche e dunque di scarsa emersione già in condizioni ordinarie (le statistiche indicano che sono denunciati solo nel 10% dei casi). Nel corso dell'emergenza, che limita gli spostamenti, le difficoltà nel denunciare e chiedere aiuto sono incrementate anche per la ridotta possibilità di contattare i centri antiviolenza, le forze dell'ordine, gli avvocati.

Il dato è confermato dalla riduzione consistente delle denunce pervenute in Procura per i reati cd Codice rosso.

Ciò non vuol dire che ci sia stata una diminuzione dei commessi reati, come si desume, ad esempio, dal numero invariato di arresti in flagranza per delitti da cd Codice rosso, laddove per gli altri reati (stupefacenti, furto, estorsione, ecc.) sono diminuiti gli arresti coerentemente con la riduzione delle denunce a piede libero. L'invarianza degli arresti per reati di cd Codice rosso, poiché derivante da episodi di violenza "estrema", dunque non contenibili tra le mura domestiche e con l'intervento inevitabile della polizia giudiziaria, dimostra che la violenza di genere prosegue con la medesima intensità, se non addirittura con un incremento derivante dalla presenza obbligata nel domicilio.

In definitiva le mura domestiche sono divenute oggi più pericolose per chi subisce una qualche forma di violenza di varia natura. I dati statistici nazionali dimostrano che l'80% delle vittime sono donne, nel restante 20% vanno comprese anche le violenze ai danni di genitori e parenti per dipendenze di varia natura. I dati elaborati per questa Procura in uno Studio condotto dall'Università di Torino, dipartimento di psicologia, evidenziano che il 90% circa delle vittime sono donne e il 90% circa degli autori sono uomini; il 60% degli autori dei reati ai danni delle donne sono familiari e partner attuali, aggiungendo ex partner, conoscenti, vicini si giunge ad oltre l'80%).

Alla luce di quanto esposto devo, prima di tutto, dare atto ai Comandi di polizia giudiziaria di avere dato costante esecuzione alla direttiva n. 2/2019 in materia di contrasto alla violenza di genere, con la prosecuzione delle indagini e con la tempestiva esecuzione delle deleghe della Procura, come constatato direttamente da questo Procuratore anche in sede di assenso alle richieste di misure cautelari solo di poco ridotte rispetto al periodo pre-emergenza.

Ho anche accertato l'attenzione nell'applicare le disposizioni normative (e le indicazioni della direttiva n. 2/2020) in materia di arresto in flagranza e di misure precautelari.

Alla luce dell'attuale emergenza prego:

- a) continuare a dare puntuale applicazione alle disposizioni a tutela della persona offesa, **adottando i provvedimenti precautelari previsti**, arresto in flagranza, allontanamento urgente ex art. 384-bis c.p.p. Appare intollerabile che la vittima (eventualmente con i figli) debba allontanarsi di casa e l'autore del reato debba lì continuare ad abitare.
D'altra parte, nei casi in cui la vittima è costretta comunque ad allontanarsi per le più svariate ragioni, è problematico assicurare in questo momento un collocamento presso le case rifugio o le case famiglia a causa dell'emergenza. A breve, mi auguro, dovrebbe essere operativa una modalità di accoglienza provvisoria in accordo con l'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio, di cui sarà data immediata comunicazione;
- b) continuare ad avanzare con la Comunicazione Notizia di reato (CNR) richieste di misure cautelari nei casi indicati nella direttiva n. 2/2019. **Si ricorda che in attuazione della citata direttiva è obbligo del firmatario della CNR (che barra la casella "richiesta misura cautelare") contattare al più presto il PM assegnatario (e non al PM di turno, anche se in precedenza contattato). A tal fine sarà contattato il responsabile dell'Ufficio Primi Atti al n. 0774/414363 che, poche ore dopo la ricezione della PEC, sarà in grado di indicare il PM assegnatario che potrà essere raggiunto tramite la sua segreteria.** Ogni violazione sarà segnalata dai PM al Procuratore della Repubblica;
- c) continuare a dare massima attenzione alle segnalazioni provenienti da terzi (vicini, familiari, ecc.);
- d) continuare ad adempiere con puntualità e tempestivamente alle deleghe della Procura della Repubblica;



- e) continuare ad offrire il massimo ausilio alle vittime in tutti i casi in cui si entri in contatto con loro, svolgendo le attività indicate nella direttiva n. 2/2019, facendo particolare attenzione ai rischi che emergano per le stesse, **segnalando sempre** in modo non burocratico:
- 1) i numeri dei Centri Antiviolenza del circondario (Tivoli, Guidonia, Formello), che stanno proseguendo la loro attività seppur di norma in modalità videochiamata, e il 1522 nazionale:
 - Centro Antiviolenza La Sibilla, Via Lione 11, 00019 **Tivoli** (RM) tel. 0774/013163, cell. 342 0141671 (reperibilità 24 ore), cavsibilla@gmail.com;
 - Centro Antiviolenza GEA, Via Carlo Todini, 87, 00012 Setteville di **Guidonia Montecelio**, tel. 0774 390 016, 349 079 8572 (reperibilità 24 ore), centroantiviolenza@guidonia.org;
 - Centro Antiviolenza Galassia Via XX settembre, 2 – 00060 **Formello** (RM) cell. 342 5229259 (reperibilità 24 ore), centroantiviolenza@consorziovalledeltevere.it
 - 2) **P'operatività presso la Procura della Repubblica dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime di Tivoli che continua a garantire il servizio di ascolto, informazione ed orientamento per le vittime vulnerabili (oltre che per gli operatori del settore), al fine di assicurare una presenza attiva e stabile anche in questo difficile momento storico.**
Il personale specializzato sarà disponibile, con le modalità sotto indicate, nei seguenti giorni ed orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Si potrà comunicare con il servizio scegliendo tra le seguenti opzioni:
 - contattando l'utenza telefonica 0774/451803;
 - attivando una chiamata attraverso pc, smartphone o tablet con il programma Skype (scaricabile gratuitamente da internet o utilizzabile direttamente via web), digitando sulla stringa di ricerca il nome Spazio Ascolto Tivoli; in questo modo sarà possibile attivare una videochiamata con il personale specializzato o utilizzare la messaggistica istantanea ("chat").

3. I reati derivanti da violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio da Covid-19 (conferma delle direttive già emanate).

Superata la fase transitoria in cui era applicabile il reato di cui all'art. 650 c.p., si può confermare integralmente quanto previsto dalla direttiva 1-ter.

Per i fatti accertati dal 26 marzo 2020:

- a) **va applicata in via principale la sanzione amministrativa introdotta dall'art. 4, co. 1, d.l. n. 19/2020** per il "*mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3*", anche con le disposizioni dei commi da 2 a 5. Continuano ad applicarsi le misure di contenimento già adottate (art. 2, comma 3, d.l. n. 19/2020).
Va esclusa la configurabilità dell'art. 650 c.p. o di "ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità", in considerazione dell'espressa previsione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020, attraverso una sorta di specificazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. n. 689/1981. **Pertanto, in questa ipotesi:**
 - 1) **di norma non va inviata alla Procura della Repubblica alcuna comunicazione**, trattandosi di attività relativa a violazione di sanzioni amministrative la cui competenza è attribuita esclusivamente all'Autorità amministrativa;
 - 2) **fa eccezione il solo caso in cui ricorra un più grave reato**, in ragione della clausola di riserva contenuta nella disposizione in esame. **Qualora si ritenga che possa ipotizzarsi il più grave reato è opportuno contattare il PM di turno che potrà impartire opportune indicazioni;**
- b) **va inviata la comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica esclusivamente nei casi in cui sia ipotizzabile un reato e, precisamente:**
 - 1) nel caso di "*violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e*", vale a dire di violazione del "*divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura*



della quarantena perché risultate positive al virus. Si applica la contravvenzione prevista **dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS)**, di cui viene aumentata la pena del comma 7 dell'art. 4 in esame);

- 2) nel caso di cui al n. 1, ma ricorrano i presupposti del delitto di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.) o di un più grave reato (art. 4, co. 6, d.l. n. 19/2020). **Qualora si ritenga che possa ipotizzarsi il più grave reato è opportuno contattare il PM di turno che potrà impartire opportune indicazioni;**
- 3) nel caso indicato supra alla lett. a), n. 2) (violazione delle misure di contenimento diverse da quelle indicate al n. 1), in cui si ipotizzi un più grave reato, previo **contatto col PM di turno;**
- 4) **qualora sia configurabile**, unitamente alla violazione amministrativa o alla violazione penale **il delitto di cui all'art. 483 c.p. (o 495 c.p.)** in relazione agli artt. 76, 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000, **con espresso riferimento alle false dichiarazioni o attestazioni relative al modulo di autocertificazione** prevista dalle circolari del Ministero dell'interno, **sempre che si ritenga, sulla base di univoche circostanze di fatto esplicitate dal personale operante, l'ipotizzabilità di tali reati.** La Procura procederà alle opportune valutazioni in relazione al caso concreto, alla nuova disciplina introdotta col d.l. n. 19/2020, ai principi generali in materia di reati e di ipotizzabilità degli specifici delitti in questione.

Infine, rappresento che qualora concorrano l'accertamento di violazione amministrativa e l'ipotizzabilità di un reato, la polizia giudiziaria procederà separatamente all'inoltro all'Autorità amministrativa e alla Procura, non potendo ipotizzarsi in linea generale un'ipotesi di applicabilità dell'art. 24 della l. n. 689/1981 (connessione obiettiva con un reato).

4. Le denunce per violazione dell'art. 385 c.p.

Si coglie l'occasione per ricordare che nel caso di denuncia per art. 385 c.p. occorre informare, in ogni caso, anche l'Autorità giudiziaria nel caso di violazione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare o del permesso al detenuto. Pertanto, oltre alla denuncia (in stato di libertà o con arresto) va data informazione:

- per le violazioni degli arresti domiciliari, al PM che procede e al Giudice che ha emesso la misura o (se noto) a quello che procede;
- per le violazioni della detenzione domiciliare (artt. 385 c.p. e 47-ter, comma 8, ordin. pen.), al Tribunale di Sorveglianza;
- per le violazioni all'orario di rientro (oltre le 12 ore) dei permessi premio dei detenuti (artt. 385 c.p. e 30, comma 3, ordin. pen.), al Giudice di Sorveglianza.

5. Le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica, dal PM di turno Esterno, dal PM assegnatario del procedimento.

Come di consueto, si assicura alla polizia giudiziaria la massima presenza della Procura della Repubblica per ogni esigenza, attraverso:

- il Procuratore della Repubblica, per questioni di carattere generale;
- il pubblico ministero di turno esterno per ogni esigenza di carattere urgente;
- il pubblico ministero assegnatario del procedimento, per specifiche questioni relative a notizie di reato per le quali vi è già un magistrato titolare.

6. La trasmissione delle notizie di reato (nuove modalità).

Si aggiornano, **a decorrere dal 7 maggio 2020**, in parte, le indicazioni fornite nelle precedenti direttive 1 e 1-bis, oggi abrogate. **In sintesi, per gli atti non urgenti viene stabilito un calendario per il deposito in Procura (e non più la trasmissione via PEC) al fine di evitare un afflusso eccessivo nei medesimi giorni.** Queste disposizioni potranno essere riviste attraverso la futura adozione della modalità di trasmissione telematica.

- a) I comandi di polizia giudiziaria **trasmetteranno a mezzo PEC i soli atti urgenti, precisamente:**



- 1) all'indirizzo PEC della Segreteria del PM Turno Esterno (e non più all'indirizzo Pec cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it), **gli atti soggetti a convalida** (arresto, fermo, sequestro probatorio o preventivo urgente, perquisizione, ecc.) **e i relativi seguiti;**
- 2) all'indirizzo PEC cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it, **tutti gli altri atti urgenti:**

- CNR con richieste di misure cautelari.

ATTENZIONE, qualora si tratti di richieste relative a reati cd. codice rosso, come già indicato al par. 2, è obbligo del firmatario della CNR (che barra la casella "richiesta misura cautelare") contattare al più presto al PM assegnatario (e non al PM di turno, anche se in precedenza contattato) le ragioni di urgenza. A tal fine sarà contattato il responsabile dell'Ufficio Primi Atti al n. 0774/414363 che, poche ore dopo la ricezione della PEC, sarà in grado di indicare il PM assegnatario che potrà essere raggiunto tramite la sua segreteria. Ogni violazione sarà segnalata dai PM al Procuratore della Repubblica;

continuare a in attuazione della direttiva n. 2/2019 è obbligo del firmatario della CNR (che barra la casella "richiesta misura cautelare") contattare il PM, per mezzo della sua segreteria, contestualmente all'inoltro della PEC. Ogni violazione sarà segnalata dai PM al Procuratore della Repubblica;

- CNR con richieste di intercettazioni, di sequestri o di qualsiasi altro atto urgente;
- CNR relative a reati cd. Codice Rosso;
- seguiti urgenti.

In tutti i casi indicati, qualora si tratti di CNR o seguiti contenenti allegati voluminosi o relativi a supporti (CD, Video, etc.) il deposito avverrà manualmente presso l'Ufficio Primi Atti che, provvederà agli ulteriori adempimenti;

- b) i comandi di polizia giudiziaria **consegneranno le CNR e i seguiti diversi da quelli supra b) (quindi non urgenti)** presso l'Ufficio Primi Atti:

- 1) i Commissariati e Stazioni Carabinieri indicati nell'allegato 1, seguendo il calendario stabilito (si tratta dei Comandi che depositano un maggior numero di CNR). In quell'occasione saranno consegnati anche i **cd. Ignoti seriali**;
- 2) i Commissariati Polizia di Stato e le Stazioni Carabinieri non indicate nell'allegato 1 e i rimanenti Comandi di Polizia Giudiziaria (Comandi Compagnia Carabinieri, Comandi Guardia di Finanza, Comandi di Polizia Municipale, ecc.), **di norma una volta al mese**, contattando qualche giorno prima del deposito, il responsabile della ricezione atti al seguente numero telefonico **0774/414363**.

Qualora si tratti di CNR o seguiti in numero limitato potranno anche inviarle a mezzo PEC.

Dunque, l'obbligo di riferire la notizia di reato "senza ritardo", in mancanza di specifiche ragioni di urgenza relative agli atti indicati supra lett. a), va interpretato secondo le indicazioni qui esposte.

7. Le notifiche richieste dalla Procura (nuove modalità).

È stata riavviata, con gradualità, l'attività ordinaria della Procura, ivi compresa quella relativa alle notifiche di atti, che saranno eseguite, salve le urgenze, compatibilmente con le risorse dei Comandi destinatari.

Per quanto di interesse della Polizia Giudiziaria si dispone quanto segue:

- a) **per le citazioni testi:**

- **non si dovrà procedere alla notifica per i processi fissati nelle udienze dibattimentali previste fino al 31 luglio 2020** (in precedenza era indicato il 30 giugno 2020), **a eccezione di quelle con imputati con misura cautelare (custodiale o non custodiale)**, circostanza indicata nella citazione trasmessa, **ovvero di espressa indicazione**.

Le richieste di notifica di citazioni (per processi fissati in udienze fino al 31 luglio 2020), eventualmente inviati dalla Procura e non notificati in adempimento delle disposizioni impartite, saranno archiviate dall'Ufficio di polizia giudiziaria senza dare alcun ulteriore riscontro a questo Ufficio;



- per le citazioni testi relative a **udienze successive al 31 luglio 2020** (in precedenza era indicato il 30 giugno 2020), si darà corso alla notifica non prima del 1° agosto 2020 e le notifiche potranno essere scaglionate in relazione alla data di udienza (ad esempio, la citazione del teste per l'udienza del 10 ottobre 2020 potrà essere notificata intorno al 30 settembre 2020);
 - b) le notifiche degli **avvisi ex artt. 408, 131-bis, 415-bis c.p.p.**, trasmesse dalla Procura in modo graduale, saranno regolarmente effettuate;
 - c) le notifiche dei **decreti che dispongono il giudizio per le udienze monocratiche** vanno effettuate, ma non prima del 30 maggio 2020, indipendentemente dalla data dell'udienza (anche se non si assicura il rispetto dei termini a comparire), **a eccezione dei processi con imputati in misura cautelare (custodiale o non custodiale) in cui la notifica sarà tempestiva**. In caso di dubbio si contatterà l'Ufficio pre-dibattimento;
 - d) le notifiche disposte dall'Ufficio Esecuzioni e per ogni altra ragione vanno eseguite.
- Nel caso di dubbi si contatterà, anche via mail, la segreteria del Procuratore segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustizia.it.

8. Il controllo dell'adempimento delle misure cautelari

Nella consapevolezza delle difficoltà operative, in questo periodo di emergenza, si conferma che il controllo delle misure cautelari, custodiali o non custodiali, potrà avvenire con le modalità esecutive ritenute più idonea a garantire il rispetto della misura e la sicurezza del personale di polizia giudiziaria.

9. Altre questioni di rilievo

L'attuale situazione non consente di impartire disposizioni più dettagliate, ma la polizia giudiziaria potrà richiedere informazioni e dettagli per le vie brevi, anche a questo Procuratore, utilizzando mezzi di comunicazione rapida (mail, telefono, sms, ecc.).

10. Entrata in vigore, abrogazione delle direttive 1 e 1-bis

La presente direttiva entra in vigore immediatamente, a eccezione del calendario di consegna degli atti che opererà dal 7 maggio 2020.
sostituisce le direttive 1 e 1-bis,

11. Comunicazioni

La presente direttiva viene inviata:

- 1) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza.
- 2) Al CSM, VII commissione alla mail settima-emergenzacovid@cosmag.it, per opportuna conoscenza
- 3) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Questura specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- 4) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- 5) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 6) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Tivoli e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 7) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- 8) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 9) ai responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- 10) ai responsabili dei comandi di Polizia Municipale dei comuni del circondario;
- 11) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;
- 12) ai Responsabili degli Uffici della Procura interessati.

Si pubblichi sul sito della Procura.

Tivoli, 4 maggio 2020.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto